



L.G. 40
2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Perugia

Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott.ssa Teresa Giardino Presidente rel.

Dott.ssa Stefania Monaldi Giudice

Dott.ssa Sara Fioroni Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. P.U. 92/2026 r.g.

promosso da

***KHAN MUHAMMAD SAGHIR, KEITA FAMAKAN, G. & G.
SALDATURA S.R.L.***

nei confronti di

**VE.CA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA, con sede legale in Corciano, Via Salvatore Di
Giacomo 12**

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di VE.CA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA in data 9.6.2026 da Khan Muhammad Saghir e Keita Famakan, e in data 10.6.2026 dalla società G. & G. Saldatura s.r.l.;



07.8.81



Attestis

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **VE.CA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**, CF 03778770549, con sede legale in **CORCIANO, VIA SALVATORE DI GIACOMO 12**;

nomina

dott.ssa **Teresa Giardino** Giudice Delegato per la procedura;

nomina

Curatore il dott. Maurizio Paparelli, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c.* CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno **13/1/2027 ad ore 10:30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa



i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 9.7.2026

Il Presidente estensore

Dott.ssa Teresa Giardino

